

OSSERVAZIONI E RICHIESTE SUL DDL SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Premesso che:

1. L'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 deve essere abrogato.
2. Chiediamo la costituzione del Collegio delle Guide turistiche, come già esiste per altre professioni regolamentate quali quella di Maestro di sci.
3. Il Collegio professionale è l'unico strumento idoneo ed efficace a tutelare la professione in termini di qualità delle competenze e deontologia, e nondimeno tutela le attività riservate alle guide turistiche abilitate svolte in maniera professionale, nei confronti del Terzo Settore e delle professioni non regolamentate della legge 4/2013 che agiscono in ambito culturale.
4. Siamo contrari ai Decreti Ministeriali perché impugnabili

A seguire presentiamo in sintesi le nostre osservazioni articolo per articolo

Art. 1

L'art. 117 della Costituzione, secondo comma lettera e) assimila la professione di guida turistica alle attività commerciali.

1. Chiediamo di inserire il riferimento all'art. 2229 del codice civile che riconosce la professione come intellettuale.
2. Chiediamo l'istituzione del Collegio, in quanto essendo la professione di guida turistica regolamentata e di carattere intellettuale, per il suo esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi

Art. 2

c) va meglio definita la responsabilità della guida turistica "nel rispetto della sicurezza del visitatore".

Art. 3

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale.

A questo proposito facciamo però notare che in Italia il fenomeno dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale da parte dei prestatori dall'estero è talmente rilevante sia in termini di richieste che di frequenze, da far perdere alle prestazioni il carattere dell'occasionalità e temporaneità, al punto da creare possibili discriminazioni nei confronti delle guide che operano stabilmente in Italia.

4. Siamo contrari all'obbligo del possesso di una copertura assicurativa di responsabilità civile, in quanto l'obbligo assicurativo riguarda i committenti intermediari dei servizi guidati, a meno che non si tratti di eventi organizzati direttamente dalle guide turistiche stesse.

Art. 4

g) Il livello di conoscenza delle lingue straniere deve essere di grado non inferiore a C1 per ogni lingua presentata dal candidato, incluso anche l'italiano in caso di stabilimento. Gli enti certificatori devono essere riconosciuti dal Ministero del Turismo anche per i cittadini di altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea.

Art. 5

1. L'iscrizione all'elenco nazionale deve essere obbligatoria, non a domanda, nel rispetto del principio della trasparenza proprio di ogni professione regolamentata.

4. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013 n.97 deve essere abrogato, perché applica erroneamente alle guide turistiche la Direttiva Servizi 123/2006 CE, ex Bolkestein, che riguarda i servizi commerciali, ma non quelli intellettuali propri della professione culturale di guida turistica.

Non sussiste nessun obbligo europeo a che l'esercizio della professione sia consentito solo a livello nazionale. I principi dei trattati europei TUE e TFUE che nel 2009 hanno recepito il trattato di Lisbona del 2007, dichiarano che le materie turismo e cultura non sono assoggettate ad una disciplina di armonizzazione.

L'art. 3 della legge 97 2013 ha creato una grave discriminazione verso i professionisti abilitati in Italia. Va contrastato il decadimento del livello professionale e dei requisiti necessari atti a salvaguardare le specificità culturali fortemente identitarie dei territori della Nazione.

Il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato.

La dimensione regionale dell'esercizio della professione di guida turistica rispetta in toto il principio della prossimità riconosciuto dal diritto europeo.

Chiediamo quindi che:

1. il titolo professionale abbia valenza su tutto il territorio nazionale
2. che l'esame per il suo conseguimento preveda criteri omogenei su tutto il territorio nazionale
3. che l'esercizio sia consentito solamente a seguito di una specializzazione obbligatoria su un territorio o più territori regionali a scelta del candidato.

A tal fine, chiediamo che l'esame sia diviso in un due parti, una per il conseguimento del titolo a valenza nazionale costituita da materie di carattere generale comuni a tutte le regioni e una per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio costituita da

materie specifiche riguardanti la conoscenza del territorio regionale nel quale si intende esercitare la professione. Le prove sarebbero tenute in contemporanea.

Art. 6

1. Non comprendiamo che significhi il passaggio "Stato appartenente allo spazio economico europeo o della Svizzera".
5. Chiediamo che anche per gli stranieri il livello della conoscenza della lingua sia il C1 per entrambe le lingue.
8. Contestiamo l'esercizio su tutto il territorio nazionale, come per art. 5, comma 4.

Art. 7

1. Chiediamo di cambiare in "Tematiche e/o territoriali"
3. L'obbligo dell'aggiornamento triennale è possibile solo in presenza del Collegio professionale
4. La sanzione per l'inadempimento dell'obbligo dell'aggiornamento può sussistere solo in presenza del Collegio professionale

Art. 11

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale non può costituire obbligo per la guida, quando il servizio professionale sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica stessa